

Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto

Originale di deliberazione della **Giunta Comunale**

N. 18 del 15-04-2025

Oggetto: ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI GROSSETO PROMOSSO DALL'ING. ROBERTO TOMATIS, NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO PER RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI. INDIVIDUAZIONE LEGALE PER INCARICO.

L'anno **duemilaventicinque (2025)** il giorno **quindici (15)** del mese di **Aprile**, alle ore **15:10** e seguenti, nella sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con l'intervento dei Sigg:

SCHIAFFINO ARMANDO
COSSU GUIDO
SOLARI DOMENICO

Presente
Presente
Presente

Assume la presidenza il Sig. **ARMANDO SCHIAFFINO**, nella qualità di del Comune.

Assiste il Segretario comunale del Comune dott. **AMBROGI FEDERICA**.

IL PRESIDENTE

Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.

word-wrap:break-word'>

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 6 marzo 2025 (protocollo 2614) è stato notificato al Comune di Isola del Giglio, da parte dell'Avv. Francesco Membretti, un atto di citazione dinanzi al Tribunale di Grosseto, avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni per un infortunio asseritamente occorso il 3 settembre 2023 al Sig. Roberto Tomatis sul sentiero n. 302 della cartina Pro Loco Isola del Giglio, rientrante nel perimetro del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.
- Questo sentiero è indicato con il n. 302 sulla cartina della Pro Loco di Isola del Giglio, rientra nel perimetro del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;

VISTA la comunicazione del 12 marzo 2025 di cui al protocollo n. 2876, con la quale il Responsabile del settore Amministrativo, chiedeva ai settori di vigilanza e tecnico, di relazionare, ognuno per la propria competenza, su eventuali interventi o comunicazioni riguardanti il luogo e l'accaduto;

VISTA la risposta ricevuta dal Settore di Vigilanza il 28 marzo 2025 protocollo 3502, con la quale si inviava copia della relazione di servizio n. 24/2023 dell'intervento effettuato dalla Polizia Municipale in appoggio al 112 sanitario il 3 settembre 2023;

RITENUTO opportuno costituirsi nel procedimento promosso davanti al Tribunale di Grosseto per difendere le ragioni dell'Amministrazione comunale;

DATO ATTO che il Comune di Isola del Giglio non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento del servizio ad un legale.

PERTANTO, l'ufficio Amministrativo, al fine di poter affidare l'incarico ad un legale, ha inviato, per mail richiesta di preventivo a tre studi legali diversi;

CONSIDERATI i tre preventivi pervenuti e assunti al protocollo in data 1 aprile 2025 protocollo 3692, il 3 aprile 2025 protocolli 3809 e 3813;

DATO ATTO che, Il [Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#) (c.d. nuovo Codice dei contratti pubblici o nuovo Codice), dispone, all'art. 8, comma 2, che *“le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso”*.

DATO ATTO altresì che, tale previsione e, in particolare, il riferimento a quello che sembra a tutti gli effetti essere un dovere di applicazione del principio dell'**equo compenso** da parte delle pubbliche amministrazioni, si è rivelata di **complessa interpretazione** a seguito dell'entrata in vigore della [Legge 21 aprile 2023, n. 49](#), recante *“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”*, avvenuta il 20 maggio 2023 (e, dunque, successivamente alla

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del d.lgs. n. 36/2023, risalente al 1 aprile 2023, ma precedente l'acquisto di efficacia delle previsioni contenute nel medesimo, avvenuta l'1 luglio 2023 per espressa indicazione dell'art. 229, comma 2, dello stesso nuovo Codice). La **Legge n. 49/2023**, infatti, ha **definito l'equo compenso** come la *“corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi”* previsti dalle tariffe professionali vigenti (art. 1). La legge, per espressa previsione dell'art. 2, si applica anche alle *“prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione”* e prevede, al successivo art. 3, la nullità delle clausole dei contratti *“che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera”*; la stessa disposizione specifica, inoltre, che *“sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale”*;

PER TALI ragioni, l'Amministrazione Comunale, ha ritenuto prendere in considerazione il preventivo presentato dall'Avv. Irene Andolfi che ha rispettato le disposizioni di cui sopra nel rispetto della normativa e che le stesse sono condivise anche da ANAC;

VISTO il preventivo di spesa **dello Studio Opera Legale Toscana nella persona dell'avvocato Irene Andolfi, con sede in Grosseto Via Tripoli n. 1 (PI 01537210534)**, di cui al protocollo n. 3813 del 03.04.2025, di euro 7.052,00, oltre Spese generali e CAP, per un totale di euro 8.436,19, escluse le spese per il domiciliatario, tale importo è ritenuto congruo da questa Amministrazione e trova copertura al capitolo 336 del bilancio del corrente anno finanziario;

RITENUTO opportuno conferire la rappresentanza e la difesa dell'ente allo **Studio Opera Legale Toscana nella persona dell'avvocato Irene Andolfi, con sede in Grosseto Via Tripoli n. 1 (PI 01537210534)**, che ha presentato il preventivo più vantaggioso dichiarandosi di fatto disposto ad assumere le difese dell'Amministrazione Comunale per il compenso di euro 7.052,00 oltre Spese generali e CAP, per un totale di euro 8.436,19 escluse le spese per il domiciliatario, tale importo è ritenuto congruo da questa Amministrazione e trova copertura al capitolo 336 del bilancio del corrente anno finanziario;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella controversia di cui all'oggetto;

RILEVATO che i servizi legali e in particolare la rappresentanza legale, sono espressamente considerati come prestazioni di servizi appartenenti ai contratti esclusi dall'integrale applicazione del D.Lgs 36/2023, ai sensi dell'art. 56;

VISTO D.Lgs n. 36/2023 il quale prevede che i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità....”;

CONSIDERATO

che in base al principio contabile applicato n. 2, approvato con il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le

spese per gli incarichi di difesa in giudizio, in deroga al principio della competenza finanziaria potenziata, devono essere imputate per intero sull'esercizio finanziario in cui viene conferito l'incarico (par. 5, lett. g);

DATO ATTO che la spesa relativa all'incarico in oggetto non soggiace al limite imposto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, modificato dalla legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010;

DATO ATTO che all'assunzione del necessario impegno di spesa si procederà con successivo atto di determina del Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO il regolamento Comunale di Contabilità;

ATTESA la propria competenza ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi del disposto dell'art.49 del D. Lgs n.267 del 18.08.2000, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- di costituirsi e resistere in giudizio alla richiesta di cui in premessa;
- di individuare lo **Studio Opera Legale Toscana nella persona dell'avvocato Irene Andolfi, con sede in Grosseto Via Tripoli n. 1 (PI 01537210534)**, quale legale di fiducia di questa Amministrazione, per la difesa nella vertenza di cui trattasi;
- di dare mandato al Sindaco, rappresentante legale dell'Ente, per la sottoscrizione della procura alla lite ai fini della costituzione in giudizio;
- di demandare al Responsabile dell'area Amministrativa la predisposizione degli atti conseguenti all'impegno della spesa, sul capitolo 336 del bilancio del corrente anno finanziario;
- **DI DICHIARARE** con separata votazione, la presente delibera, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 N. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Sig. SCHIAFFINO ARMANDO

IL SEGRETARIO GENERALE
AMBROGI FEDERICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.